

ALLEGATO 1

Avviso pubblico con procedura valutativa a graduatoria per la concessione di incentivi a sostegno della distribuzione degli spettacoli dal vivo (teatro, danza e circo e spettacolo viaggiante), ai sensi degli articoli 9, comma 2, lettera d), e 14, comma 2 bis, lettera e) della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)

CAPO I – FINALITA' E RISORSE.....	3
Art. 1 finalità.....	3
Art. 2 definizioni.....	3
Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente.....	4
CAPO II – SOGGETTI RICHIEDENTI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.....	4
Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità.....	4
Art. 5 soggetti esclusi.....	4
CAPO III – PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE INAMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI	5
Art. 6 progetti ammissibili e inammissibili	5
Art. 7 spese ammissibili e inammissibili	5
Art. 8 intensità e ammontare dei contributi.....	6
Art. 9 cumulo di contributi.....	6
CAPO IV – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	6
Art. 10 domanda di contributo e relativa documentazione.....	6
Art. 11 presentazione della domanda	7
Art. 12 cause di inammissibilità delle domande.....	7
Art. 13 comunicazione di avvio del procedimento	7
CAPO V – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO	7
Art. 14 istruttoria delle domande e inammissibilità dei progetti.....	7
Art. 15 commissione di valutazione.....	8
Art. 16 criteri di valutazione e di priorità dei progetti	8
Art. 17 graduatoria dei progetti ammissibili	8
Art. 18 concessione ed erogazione dei contributi	9
CAPO VI – RENDICONTAZIONE DELLA SPESA.....	9
Art. 19 rendicontazione della spesa e relativa documentazione	9
Art. 20 presentazione della rendicontazione	9

Art. 21 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo	10
Art. 22 valutazione del progetto realizzato.....	10
Art. 23 rideterminazione del contributo	10
CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO	10
Art. 24 obblighi del beneficiario.....	10
Art. 25 variazioni del progetto.....	111
CAPO VIII – ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE	11
Art. 26 ispezioni e controlli.....	11
Art. 27 revoca del decreto di concessione.....	11
CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO	11
Art. 29 disposizioni finali	11
Art. 30 norma di rinvio	12
TABELLA 1	13

CAPO I – FINALITA' E RISORSE

Art. 1 finalità

1. Al fine di sostenere la distribuzione degli spettacoli dal vivo per l'annualità 2024, il presente avviso pubblico, denominato <<Avviso distribuzioni degli spettacoli dal vivo 2024>>, di seguito Avviso, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di incentivi con procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), per il sostegno di iniziative progettuali aventi ad oggetto la distribuzione degli spettacoli dal vivo, in attuazione degli articoli 9, comma 2, lettera d) e 14, comma 2 bis, lettera e), della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata Legge, e del decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), di seguito denominato Regolamento.
2. L'Avviso non finanzia iniziative progettuali aventi ad oggetto la distribuzione di spettacoli dal vivo nel settore della musica, salvo i casi in cui tali spettacoli siano funzionali ed accessori agli spettacoli di teatro, di danza o di circo e spettacolo viaggiante, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6 commi 3 e 4.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Avviso si intende per:
 - a) spettacolo dal vivo: attività di rappresentazione teatrale, di danza o di circo e spettacolo viaggiante, anche in forme integrate tra loro, che avviene alla presenza diretta del pubblico;
 - b) settori diversi dallo spettacolo dal vivo: attività culturali ricadenti in uno o più settori culturali di cui all'articolo 4, comma 1, della Legge (attività cinematografica, arti figurative, visive, della fotografia e della multidisciplinarietà, divulgazione umanistica e scientifica, valorizzazione della memoria storica);
 - c) spesa ammissibile: la spesa consistente in spese di viaggio, vitto e alloggio, come indicate all'articolo 7, comma 1, lettera a) del Regolamento, sostenute direttamente dal soggetto beneficiario a favore del personale, assunto o altrimenti contrattualizzato, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, oppure sostenute dal personale e rimborsate dal soggetto beneficiario, nonché le eventuali diarie forfetarie, se predeterminate contrattualmente dal soggetto beneficiario, e in spese di trasporto del materiale tecnico;
 - d) firma digitale valida: la firma digitale è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del "Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio" del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS;
 - e) giovani artisti: soggetti fino al trentacinquesimo anno di età compiuto;
 - f) distribuzione: ripresa o replica di uno spettacolo dal vivo presso una sala teatrale, un auditorium o un altro spazio adibito a spettacolo dal vivo, anche nell'ambito di un festival o di una rassegna, gestita da un soggetto ("soggetto ospitante") diverso dal soggetto produttore o titolare, o co-produttore o co-titolare, del medesimo spettacolo dal vivo;
 - g) accordo preliminare di distribuzione: accordo preliminare tra i soggetti beneficiari previsti dall'Avviso e i soggetti gestori di sale teatrali, auditorium e ad altri spazi adibiti allo spettacolo dal vivo, anche nell'ambito di festival e rassegne ("soggetti ospitanti"), che intendono ospitare gli spettacoli dal vivo di cui sono produttori o titolari, o co-produttori o co-titolari i soggetti beneficiari previsti dall'Avviso, in cui siano esplicitate le condizioni economiche dell'ospitalità, cioè le spese poste rispettivamente a carico dei soggetti beneficiari dell'Avviso e dei soggetti ospitanti, il numero di repliche, il periodo, gli orari e il luogo di rappresentazione, oltre ad eventuali clausole accessorie (promozione, condizioni tecniche, ecc.);

- h) soggetti ospitanti: soggetti gestori di sale teatrali, auditorium e ad altri spazi adibiti allo spettacolo dal vivo, anche nell'ambito di festival e rassegne, che intendono ospitare gli spettacoli dal vivo di cui sono produttori o titolari, o co-produttori o co-titolari i soggetti beneficiari previsti dall'Avviso.

Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente

1. La dotazione finanziaria per il perseguimento delle finalità del presente Avviso è stabilita con la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024) e con la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 17 (Bilancio di previsione per gli anni 2024-2026), nonché con successive leggi regionali di assestamento del bilancio regionale che intervengono nel corso dell'anno.
2. Le risorse finanziarie possono essere rimodulate e integrate mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'azione.
3. La struttura regionale competente alla concessione dei contributi di cui al presente Avviso è il Servizio attività culturali, di seguito denominato Servizio.

CAPO II – SOGGETTI RICHIEDENTI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 bis, della Legge, i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, che hanno **tra i propri scopi statutari la produzione e distribuzione di spettacoli dal vivo**, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e le società cooperative che **per statuto**, o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche, da intendersi come dato medio degli ultimi tre esercizi finanziari, oppure al numero di addetti impiegati in tali attività, da intendersi come dato medio dell'ultimo triennio, svolgono, esclusivamente o prevalentemente, **attività di produzione e distribuzione di spettacoli dal vivo**.
2. I richiedenti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere regolarmente costituiti con atto pubblico o scrittura privata registrata;
 - b) avere sede legale in Friuli Venezia Giulia al momento della domanda di contributo.

Art. 5 soggetti esclusi

1. Non possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso i seguenti soggetti:
 - a) gli **enti locali** del Friuli Venezia Giulia;
 - b) gli **enti pubblici** del Friuli Venezia Giulia;
 - c) le articolazioni territoriali di enti pubblici nazionali presenti nel Friuli Venezia Giulia;
 - d) **soggetti beneficiari dei contributi** concessi nell'anno 2024 dal Servizio competente in materia di attività culturali per progetti o programmi **triennali**, ai sensi dei **regolamenti** approvati con decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n.199 (**teatri di produzione e ospitalità, teatri di ospitalità, teatri di produzione e accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri**) e con decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 2007, n. 8 (**Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, Teatri nazionali e Teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche**);
 - e) i soggetti individuati puntualmente agli articoli 10 (**Ente Regionale Teatrale – ERT FVG**), 17 bis (**Istituzione Musicale Sinfonica FVG**), 17 ter (**Associazione Mittelfest**), della Legge;
 - f) le fondazioni bancarie;
 - g) le università;
 - h) le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 62/2000 ed enti di formazione professionale;
 - i) le associazioni di categoria, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli ordini e i collegi professionali;
 - j) le associazioni pro loco e i loro consorzi e il Comitato regionale, previsti dal Titolo II, Capo IV della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);

- k) le parrocchie e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

CAPO III – PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE INAMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

Art. 6 progetti ammissibili e inammissibili

1. Sono ammissibili a contributo i **progetti consistenti nella distribuzione di spettacoli dal vivo**, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera f), nei settori del teatro, della danza o del circo e spettacolo viaggiante, anche in forme integrate tra loro, **che siano prodotti o co-prodotti dai medesimi soggetti che richiedono l'incentivo oggetto del presente Avviso.**
2. E' ammessa ad incentivo anche l'effettuazione di repliche/riprese dello spettacolo dal vivo sul territorio dei Paesi appartenenti all'Unione Europea, dei Paesi candidati all'adesione all'Unione Europea (Albania, Bosnia Erzegovina, Moldova, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia, Turchia e Ucraina), dei Paesi potenziali candidati all'Unione Europea (Kosovo e Georgia) e dei Paesi EFTA (Islanda, Norvegia, Liechtenstein).
3. Sono inammissibili i progetti che, eventualmente anche a giudizio della commissione di valutazione di cui all'articolo 15, sono finalizzati ad iniziative progettuali di distribuzione aventi ad oggetto in via principale o esclusiva:
 - a) la musica;
 - b) il folclore, le rievocazioni storiche, i carnevali, le sacre rappresentazioni, le sagre paesane;
 - c) il teatro amatoriale;
 - d) i settori diversi dallo spettacolo dal vivo.
4. Le iniziative progettuali aventi ad oggetto la distribuzione nei settori di cui al comma 4 sono ammissibili solo qualora tali produzioni, eventualmente anche a giudizio della commissione di valutazione di cui all'articolo 15, siano funzionali ed accessorie alle produzioni di spettacoli di teatro, di danza o di circo e spettacolo viaggiante.
5. Sono in ogni caso inammissibili i progetti che, eventualmente anche a giudizio della commissione di valutazione di cui all'articolo 15, non rientrano nelle tipologie progettuali finanziate dal presente Avviso o le cui finalità non siano pertinenti con le finalità e i contenuti del presente Avviso.
6. Le iniziative finanziate dal presente Avviso si rivolgono **esclusivamente** a progetti di distribuzione che coinvolgono **artisti che svolgono la propria attività in maniera professionale, e non amatoriale**, e che sono caratterizzati da rapporti contrattuali di lavoro, autonomo o dipendente, con applicazione, a norma di legge, del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, laddove esistente, ovvero da incarichi professionali adeguatamente retribuiti.

Art. 7 spese ammissibili

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i principi generali di cui all'articolo 6 del Regolamento.
2. Sono **ammissibili**, nella misura in cui esse rimangono a carico del soggetto beneficiario in forza dell'accordo di distribuzione, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera g), stipulato con i soggetti ospitanti, **esclusivamente le spese consistenti in:**
 - a) **spese di viaggio, vitto e alloggio**, come indicate all'articolo 7, comma 1, lettera a) del Regolamento, sostenute direttamente dal soggetto beneficiario a favore del personale, assunto o altrimenti contrattualizzato, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, oppure sostenute dal personale e rimborsate dal soggetto beneficiario, nonché le eventuali diarie forfetarie, se predeterminate contrattualmente dal soggetto beneficiario;
 - b) **spese per il trasporto del materiale tecnico.**
3. Sono ammissibili le spese sostenute **fra il 1 gennaio 2024 e il 31 marzo 2026.**

Art. 8 intensità e ammontare dei contributi

1. Gli importi sono concessi nella misura pari alla spesa ammissibile, come definito dall'articolo 7, e **non possono essere:**
 - a) **superiori ad euro 10.000,00=, nel caso di effettuazione di un numero di repliche/riprese dello spettacolo dal vivo, presso il medesimo o diversi soggetti ospitanti, inferiore o uguale a 6;**
 - b) **superiori ad euro 20.000,00=, nel caso di effettuazione di un numero di repliche/riprese dello spettacolo dal vivo, presso il medesimo o diversi soggetti ospitanti, tra 7 e 12, di cui almeno 3 al di fuori della regione Friuli Venezia Giulia;**
 - c) **superiori ad euro 30.000,00=, nel caso di effettuazione di un numero di repliche/riprese dello spettacolo dal vivo, presso il medesimo o diversi soggetti ospitanti, uguale o superiore a 13, di cui almeno 1 all'estero o 4 al di fuori della regione Friuli Venezia Giulia.**
2. Il progetto distributivo candidato a finanziamento sul presente Avviso dispone di uno specifico e speciale punteggio premiante nei criteri di valutazione della Tabella 1 di cui all'articolo 16, nel caso in cui lo spettacolo sia stato finanziato a valere sull'Avviso pubblico per la concessione di incentivi a sostegno della produzione degli spettacoli dal vivo, emanato ai sensi degli articoli 9, comma 2, lettera d), e 14, comma 2 bis, lettera d), della Legge.
3. **I contributi concedibili non possono essere inferiori a euro 5.000,00=.**

Art. 9 cumulo di contributi

1. Il medesimo progetto può essere oggetto di ulteriori sovvenzioni pubbliche o private rispetto a quelle contemplate dal presente Avviso, a copertura di spese diverse da quelle previste dal presente Avviso.
2. In sede di rendicontazione il beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza delle ulteriori sovvenzioni eventualmente ottenute per il medesimo progetto e si impegna a comunicare tempestivamente quelle che dovesse ricevere successivamente. La somma delle suddette sovvenzioni e del contributo di cui al presente Avviso, non può superare la spesa effettivamente sostenuta; in caso contrario il contributo di cui al presente Avviso è conseguentemente rideterminato.

CAPO IV – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 10 domanda di contributo e relativa documentazione

1. La domanda di contributo è redatta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11.
2. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, possono presentare una sola domanda di contributo nel corso dell'annualità di riferimento dell'Avviso.
3. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:
 - a) le dichiarazioni sostitutive attestanti, in particolare, la qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore del richiedente, il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, e il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106;
 - b) la descrizione del piano di distribuzione e le informazioni per l'attribuzione dei punteggi per i criteri qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi;
 - c) il piano finanziario preventivo che indichi la spesa ammissibile relativa al progetto distributivo che si intende realizzare, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera c), e dall'articolo 7;
 - d) l'accordo preliminare di distribuzione con i soggetti ospitanti, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera g);
 - e) le attestazioni di presa visione della informativa sulla privacy, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e di assunzione di responsabilità dei contenuti della documentazione di domanda e di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 26;

- f) il modulo F23 o F24 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.
- 4. In caso di domanda presentata e sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, deve altresì essere allegata copia dell'atto di procura generale o speciale alla presentazione e sottoscrizione della domanda, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora sia sottoscritta in forma autografa.

Art. 11 presentazione della domanda

- 1. Ai fini dell'accesso ai contributi i soggetti di cui all'articolo 4 presentano domanda al Servizio **via PEC** all'indirizzo **cultura@certregione.fvg.it, dal 30 settembre 2024 ed entro il termine perentorio del 14 novembre 2024.**
- 2. La domanda di contributo di cui al comma 1 è sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da persona munita di procura generale o speciale alla presentazione e sottoscrizione della domanda medesima. La domanda è presentata con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo.
- 3. Qualora i documenti allegati alla domanda siano firmati digitalmente, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d);
- 4. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al comma 1.
- 5. Tutte le successive comunicazioni tra l'Amministrazione regionale e il richiedente ovvero beneficiario devono avvenire a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 12 cause di inammissibilità delle domande

- 1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di contributo:
 - a) relative a progetti non attinenti alle materie dell'Avviso;
 - b) presentate oltre il termine di scadenza;
 - c) presentate da soggetti diversi da quelli individuati all'articolo 4 o dai soggetti esclusi di cui all'articolo 5;
 - d) presentate con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 11, comma 1;
 - e) prive della sottoscrizione dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 2;
 - f) se la firma digitale è basata su un certificato scaduto;
 - g) prive dei documenti indicati all'articolo 10, comma 3, lettere a), b), c) e d).

Art. 13 comunicazione di avvio del procedimento

- 1. Il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

CAPO V – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 14 istruttoria delle domande e inammissibilità dei progetti

- 1. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande pervenute, verificandone la completezza, la regolarità formale e la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti.
- 2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. Qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente, la domanda è valutata in base agli elementi presenti, fatta salva la mancata regolarizzazione o integrazione di elementi necessari per l'attribuzione di un punteggio, che

- comporta l'assegnazione di 0 (zero) punti. Qualora nella domanda manchi la documentazione di cui all'articolo 12, comma 3, lettere a) e b), non viene chiesta alcuna integrazione alla domanda.
3. Per l'attribuzione di ciascuno dei punteggi di cui alla Tabella 1 sono valutati i contenuti presenti nel corrispondente campo riguardante la parte descrittiva della documentazione di cui all'articolo 10, comma 3, lettera b).
 4. Qualora non siano indicate in maniera completa le informazioni richieste nel modulo per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione o in caso di assenza totale di informazioni, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda stessa, con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a 0 (zero) punti.
 5. In caso di difformità tra le informazioni desumibili dalla barratura di un campo e la corrispondente parte descrittiva, prevale l'informazione desumibile dalla parte descrittiva. In caso di barratura di un campo del modulo della domanda e contemporanea assenza totale di compilazione della relativa parte descrittiva viene assegnato punteggio pari a 0 (zero) punti.
 6. Non costituiscono casi di incompletezza o irregolarità formale della domanda le fattispecie di cui ai commi 4 e 5.

Art. 15 commissione di valutazione

1. I progetti risultati ammissibili in esito all'attività istruttoria vengono valutati da un'apposita commissione di valutazione costituita ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, che attribuisce i punteggi di cui alla Tabella 1 del presente Avviso sulla base delle informazioni fornite nella domanda di contributo e nei suoi allegati.
2. Nel caso in cui, a seguito del preavviso ex articolo 10 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), i soggetti presentino controdeduzioni, la commissione di valutazione può valutare le controdeduzioni e decidere sull'inammissibilità.
3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della LR 44/2017 la commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
4. Per la valutazione tecnica di qualità dei progetti, la commissione di valutazione è integrata con uno o più esperti esterni con conoscenze specialistiche particolarmente elevate, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 sexies della Legge e dell'articolo 5, comma 4, del Regolamento.

Art. 16 criteri di valutazione e di priorità dei progetti

1. Ai fini della formulazione della graduatoria sono definiti nella Tabella 1 del presente Avviso i criteri di valutazione qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi dei progetti e i rispettivi punteggi.
2. A parità di punteggio l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
 - a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi valutativi;
 - b) ordine cronologico di presentazione della domanda;
3. **In caso di attribuzione di punteggio complessivo inferiore a 60 punti, il contributo non è concedibile.**

Art. 17 graduatoria dei progetti ammissibili

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del Regolamento, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di attività culturali entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande è approvata la graduatoria dei progetti da finanziare, di quelli ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse, e l'elenco dei progetti non ammissibili a contributo. Il decreto è pubblicato sul sito web istituzionale, nella sezione dedicata alle attività culturali.
2. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione del contributo, fissando il termine perentorio fino a dieci giorni per l'eventuale rifiuto dello stesso; decorso inutilmente tale termine il contributo si intende accettato.
3. La graduatoria ha validità sino al 31 dicembre 2025.

Art. 18 concessione ed erogazione dei contributi

1. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al cento per cento del contributo medesimo compatibilmente con le operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fidejussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 1 ter della legge.
2. Non possono essere concessi i contributi di cui al presente Avviso in deroga ai limiti previsti dall'articolo 8, comma 1.
3. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicato sul sito della Regione, viene approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti da finanziare, con l'indicazione del contributo regionale assegnato. Il contributo è concesso entro novanta giorni dalla pubblicazione dello scorrimento della graduatoria.

CAPO VI – RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

Art. 19 rendicontazione della spesa e relativa documentazione

1. La rendicontazione della spesa, redatta esclusivamente sul modello approvato con decreto del Direttore del Servizio e pubblicata sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.
2. Oltre alla documentazione prevista dalla legge regionale 7/2000, costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:
 - a) la relazione riepilogativa del progetto distributivo realizzato;
 - b) l'accordo definitivo di distribuzione con i soggetti ospitanti, coerente con l'accordo preliminare trasmesso ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d);
 - c) la dichiarazione sostitutiva attestante la spesa complessiva della distribuzione realizzata, comprensiva del contributo di cui al presente Avviso.
3. La documentazione giustificativa della spesa non può essere datata antecedentemente alla data del 1° gennaio 2024, né riferirsi ad attività antecedenti a tale data.
4. Qualora la rendicontazione sia sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, deve altresì essere allegata la procura redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della rendicontazione. La procura, qualora sottoscritta con firma autografa, deve essere corredata dal documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; qualora sottoscritta con firma digitale, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d).

Art. 20 presentazione della rendicontazione

1. La rendicontazione è presentata alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio competente in materia di attività culturali ed è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del beneficiario o altro soggetto debitamente autorizzato a ricevere e trasmettere in nome e per conto del beneficiario medesimo, e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, **entro il termine del 31 marzo 2026**. La mancata presentazione della rendicontazione nei termini comporta la revoca del provvedimento di concessione.
2. Il termine di rendicontazione può essere prorogato una sola volta e per un massimo di 180 giorni su richiesta motivata presentata prima della scadenza del termine di cui al comma 1.

Art. 21 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo

1. Il Servizio attraverso l'attività istruttoria accerta la sussistenza, pena la revoca della concessione del contributo, dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di 10 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e sia presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia incompleta o insufficiente, si procede alla rideterminazione ovvero alla revoca del contributo ai sensi degli articoli 23 o 27.
3. A seguito della conclusione positiva dell'istruttoria, viene redatto l'atto di approvazione della rendicontazione.
4. La rendicontazione è approvata con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato, entro centottanta giorni dalla presentazione. Entro il medesimo termine è disposta l'erogazione del contributo salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1.

Art. 22 valutazione del progetto realizzato

1. La commissione di valutazione può essere riconvocata al fine di valutare l'effettiva realizzazione del progetto finanziato.
2. Qualora all'esito della valutazione di cui al comma 1 la commissione ritenga che la produzione realizzata sia diversa da quella presentata, si applica l'articolo 25, commi 2 e 3.

Art. 23 rideterminazione del contributo

1. Il contributo è rideterminato:
 - a) qualora, in sede di rendicontazione, emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;
 - b) qualora, in sede di rendicontazione la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso.

CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Art. 24 obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare a:
 - a) mantenere la sede legale in Friuli Venezia Giulia per tutta la durata del progetto;
 - b) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 11, comma 5;
 - c) comunicare entro 7 giorni dall'accadimento eventuali variazioni dei dati forniti con la domanda;
 - d) rispettare i termini previsti dal presente Avviso;
 - e) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui all'articolo 20;
 - f) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi dell'articolo 26;
 - g) comunicare eventuali variazioni, ai sensi dell'articolo 25;
 - h) apporre il logo della Regione e il marchio collettivo "IO SONO FRIULI VENEZIA GIULIA" su tutto il materiale promozionale del progetto, quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria o eventuale scorrimento della stessa;
 - i) comunicare all'Amministrazione regionale tempestivamente eventuali ulteriori finanziamenti di fonte pubblica o privata ottenuti per la realizzazione del progetto e non indicati in sede di domanda di contributo, che comportino la riduzione del fabbisogno di finanziamento;
 - j) tenere a disposizione del Servizio attività culturali, presso la propria sede, per eventuali controlli, fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal beneficiario, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento;

- k) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione del progetto per cui è stato concesso il contributo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni e video, da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento;
- l) comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti relativi al progetto presentato;
- m) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 124/2017;
- n) rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 66 del decreto legge 73/2021 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106.

Art. 25 variazioni del progetto

- 1. Le variazioni devono essere preventivamente comunicate via PEC al Servizio, il quale provvede, anche avvalendosi della commissione di valutazione, che in tal caso viene appositamente riconvocata, a valutare se la modifica apportata comporti una riduzione del punteggio.
- 2. Le variazioni che comportano una riduzione del punteggio di valutazione in misura superiore al 20 per cento rispetto a quello attribuito sono considerate una modifica sostanziale del progetto, non sono ammissibili e comportano la revoca del contributo ai sensi dell'articolo 27.
- 3. Le variazioni che determinano una riduzione del punteggio di valutazione fino al 20 per cento, in relazione alla originaria posizione in graduatoria del progetto, possono comportare la revoca del decreto di concessione del contributo nel caso in cui il punteggio derivante dalla variazione sia inferiore a quello dell'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria.
- 4. I commi 2 e 3 si applicano anche in sede di approvazione della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 21.

CAPO VIII – ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE

Art. 26 ispezioni e controlli

- 1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del contributo, nonché, per tutta la durata del mantenimento degli obblighi imposti dal Regolamento, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 27 revoca del decreto di concessione

- 1. Il decreto di concessione del contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
 - a) rinuncia del beneficiario;
 - b) mancato riscontro ovvero perdita dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, dichiarati all'atto di presentazione della domanda;
 - c) mancata presentazione della rendicontazione della spesa entro il termine di cui all'articolo 20, comma 1;
 - d) mancata produzione delle integrazioni alla rendicontazione nel caso di cui all'articolo 21, comma 2;
 - e) progetto realizzato sostanzialmente diverso da quello presentato, ai sensi dell'articolo 22, comma 2;
 - f) mancata realizzazione ovvero modifica del progetto originariamente presentato, ai sensi dell'articolo 25, commi 2 e 3.
- 2. La revoca del decreto di concessione del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO

Art. 28 disposizioni finali

- 1. La modulistica del presente Avviso può essere modificata e integrata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, pubblicata sul sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

2. Informazioni relative all'Avviso e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste all'indirizzo di posta elettronica attivitacultura@regione.fvg.it o di posta elettronica certificata cultura@certregione.fvg.it.

Art. 29 norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Avviso, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000 e della legge e della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

TABELLA 1

AVVISO DISTRIBUZIONE DEGLI SPETTACOLI DAL VIVO 2024						
CRITERIO	INDICATORI	PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTI			
CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI 40/100						
1	Capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per progetti culturali e artistici	vengono considerate le erogazioni liberali percepite dal soggetto richiedente per la realizzazione di progetti culturali e artistici a partire dal 01/01/2021, comprese le erogazioni liberali riconosciute quali ART BONUS REGIONALE ex art. 7, commi da 21 a 31, LR 13/2019. <u>NON sono considerate erogazioni liberali i corrispettivi ottenuti per la realizzazione di prestazioni artistiche o tecniche</u>	PUNTI 10	Finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente a partire dal 01/01/2021		
				Nessun finanziamento		PUNTI 0
				a) Finanziamenti da privati (es.: aziende, fondazioni bancarie)		PUNTI 1
				b) Finanziamenti pubblici		PUNTI 2
				c) Finanziamenti pubblici con fondi provenienti dall'Unione Europea (anche per il tramite della Regione) e/o da altri organismi stranieri/internazionali		PUNTI 3
d) Finanziamenti per i quali è stato concesso il contributo nella forma di credito d'imposta ex art. 7, commi da 21 a 31, LR 13/2019 (ART BONUS REGIONALE)		PUNTI 4				
2	Produzione già finanziata da contributo regionale	Ottenimento del contributo regionale a valere sull'Avviso pubblico per la concessione di incentivi a sostegno della produzione degli spettacoli dal vivo, emanato ai sensi degli articoli 9, comma 2, lettera d), e 14, comma 2 bis, lettera d), della legge regionale 16/2014	PUNTI 20	Assente		PUNTI 0
				Presente		PUNTI 20
3	Apporto di fondi al progetto diversi dal contributo regionale (fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate generate dalla realizzazione del progetto)	il punteggio è attribuito in base al rapporto percentuale tra le poste positive del piano finanziario e il contributo richiesto	PUNTI 10	Apporti di fondi al progetto, diversi da contributo regionale in €/contributo richiesto in €		
				Apporto di fondi fino al 10%		PUNTI 0
				Apporto di fondi oltre il 10% fino al 15%		PUNTI 1
				Apporto di fondi oltre il 15% e fino al 20%		PUNTI 2
				Apporto di fondi oltre il 20% e fino al 25%		PUNTI 3
				Apporto di fondi oltre il 25% e fino al 30%		PUNTI 4
				Apporto di fondi oltre il 30% e fino al 35%		PUNTI 5
				Apporto di fondi oltre il 35% e fino al 40%		PUNTI 6
Apporto di fondi oltre il 40% e fino al 45%		PUNTI 7				

				Apporto di fondi oltre il 45% e fino al 50%	PUNTI 8
				Apporto di fondi oltre il 50% e fino al 60%	PUNTI 9
				Apporto fondi oltre il 60%	PUNTI 10
CRITERI QUALITATIVI VALUTATIVI 60/100					
1	Valutazione qualitativa dell'impatto artistico e culturale del progetto di distribuzione, anche intesa in termini di innovatività, sperimentazione e originalità	profilo qualitativo delle competenze e figure professionali coinvolte a livello artistico, tecnico e organizzativo nell'ambito della distribuzione	PUNTI 15	nessuno	PUNTI 0
				basso	PUNTI 1
				medio basso	PUNTI 2
				medio	PUNTI 3
				medio alto	PUNTI 4
		alto		PUNTI 5	
		presenza di elementi di rischio culturale, ovvero previsione di linguaggi innovativi e contemporanei, e che non abbiano un'esclusiva finalità commerciale e di puro intrattenimento.		nessuna	PUNTI 0
				bassa	PUNTI 1
				medio bassa	PUNTI 2
				media	PUNTI 3
				medio alta	PUNTI 4
		accuratezza e chiarezza progettuale (dettaglio, completezza della proposta progettuale presentata, con particolare riferimento alla descrizione delle attività previste, ai tempi, agli obiettivi, ai risultati attesi, all'organizzazione)		alta	PUNTI 5
				nessuna	PUNTI 0
				bassa	PUNTI 1
				medio bassa	PUNTI 2
media	PUNTI 3				
				medio alta	PUNTI 4
				alta	PUNTI 5
2	Competenza ed esperienza del soggetto proponente nel campo oggetto dell'Avviso	Qualità delle competenze coinvolte (in termini di composizione del team proponente, con particolare riferimento alla parità di genere, al background formativo, all'esperienza artistica maturata, alle pregresse distribuzioni di spettacoli dal vivo)	PUNTI 15	nessuna	PUNTI 0
				bassa	PUNTI 1
				medio bassa	PUNTI 2
				media	PUNTI 3
				medio alta	PUNTI 4
		alta		PUNTI 5	
		Qualità e consistenza delle distribuzioni già realizzate negli ultimi 3 anni		nessuna	PUNTI 0
				bassa	PUNTI 1
				medio bassa	PUNTI 2
				media	PUNTI 3
				medio alta	PUNTI 4
		Inserimento del soggetto proponente in reti (formali o informali), network e associazioni, e relativa rilevanza e prestigio della rete, network o associazione		alta	PUNTI 5
				nessuna	PUNTI 0
				bassa	PUNTI 1
				medio bassa	PUNTI 2
media	PUNTI 3				
				medio alta	PUNTI 4
				alta	PUNTI 5
Quantità, qualità e rilevanza dei soggetti ospitanti	Numero e rilevanza culturale dei soggetti ospitanti, con particolare riferimento alle fondazione lirico-sinfoniche, ai teatri nazionali e ai teatri di rilevante interesse culturale, anche di	PUNTI 20	nessuna	PUNTI 0	
			bassa	PUNTI 4	

3		minoranze linguistiche, nonché ai teatri disciplinati dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n.199, ai teatri disciplinati dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 2007, n.8, e ai i soggetti individuati puntualmente agli articoli 10, 17 bis, 17 ter, della legge regionale 16/2014		medio bassa	PUNTI 8
				media	PUNTI 12
				medio alta	PUNTI 16
				alta	PUNTI 20
4	Rilevanza nazionale e internazionale della distribuzione	Qualità del contesto di distribuzione, all'interno e al di fuori dei confini nazionali (sul territorio dei Paesi appartenenti all'Unione Europea, dei Paesi candidati all'adesione all'Unione Europea (Albania, Bosnia Erzegovina, Moldova, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia, Turchia e Ucraina), dei Paesi potenziali candidati all'Unione Europea (Kosovo e Georgia) e dei Paesi EFTA (Islanda, Norvegia, Liechtenstein))	PUNTI 10	nessuna	PUNTI 0
				bassa	PUNTI 2
				medio bassa	PUNTI 4
				media	PUNTI 6
				medio alta	PUNTI 8
				alta	PUNTI 10
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO			100		

LEGENDA:

INDICATORE	DESCRIZIONE
<i>Alto</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e significativo. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte le questioni poste nel criterio e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza
<i>Medio – alto</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo adeguato anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste nel criterio
<i>Medio</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo generale ma sono presenti parecchie debolezze. Sono forniti alcuni elementi sostanziali significativi ma ci sono diverse questioni poste nel criterio per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati
<i>Medio – basso</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste nel criterio o sono forniti pochi elementi sostanziali rilevanti
<i>Basso</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste nel criterio o sono forniti elementi sostanziali poco rilevanti

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE